



CoLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

AUDIZIONE DEL 19.09.2017

Ddl n.2858 Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate



OSSERVAZIONI a cura del CoLAP-Coordinamento Libere Associazioni professionali

Premessa

Il provvedimento in esame, composto da 4 articoli, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, è finalizzato a tutelare l'equità del compenso dei professionisti iscritti ad un Ordine, Albo o Collegio professionale.

Il CoLAP, Coordinamento Libere Associazioni Professionali, è un'associazione apartitica e senza scopo di lucro che raccoglie ad oggi oltre 200 libere associazioni professionali, con più di **300.000** professionisti iscritti; professionisti ai sensi della Legge 4/2013 (*Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi o collegi*).

I professionisti rappresentati dal CoLAP- prima forma aggregativa iscritta nell'elenco del Mise ai sensi della Legge 4/2013 art.3-sono, pertanto, tutti quei professionisti che, stando alla formulazione della norma, non essendo iscritti in ordini, albi o collegi, non ne risultano destinatari, pur appartenendo al settore professionale italiano.

Prima di entrare nel merito della proposta, ci preme precisare che con la Legge 81/2017, discussa ampiamente in questa Commissione e di cui il Presidente era relatore, il mondo professionale italiano è stato trattato e considerato per la prima volta nella sua interezza: professionisti iscritti in ordine, albi e collegi e professionisti ai sensi della legge 4/2013. Questo importante precedente deve accompagnare, a nostro avviso, tutti i futuri provvedimenti e le iniziative legislative; pertanto, è necessario aprire una discussione anche per i professionisti ai sensi della legge 4/2013. Se è vero che il principio costituzionale ispiratore della norma, secondo quanto si legge, è l'art.36 cost. (*Proporzionalità del compenso*), è allo stesso modo vero che l'art.3 della costituzione (*Principio di uguaglianza*) enuncia un principio di uguaglianza dal quale non si può parimenti prescindere.

Pensiamo che una norma di legge debba essere armonizzata sia con il contesto normativo esistente sia con la realtà sulla quale dovrà spiegare i suoi effetti.

La proposta in discussione affronta il tema dell'equo compenso esclusivamente per i professionisti regolamentati e non si lega all'attività riservata, ma al compenso del professionista, pertanto, laddove il professionista esercita attività tipica ma non riservata, viene stabilito un compenso a cui il professionista regolamentato si deve attenere e il professionista ai sensi della legge 4/2013 no, o meglio, essendo l'attività professionale del professionista regolamentato fatta di attività riservate e di attività libere, ancorchè tipiche, in questa seconda parte si confronta anche con **competitors** non iscritti in ordini, albi o collegi, che non devono, pertanto, applicare l'equo compenso; questa differenziazione di trattamento rischia di alterare il sistema della libera concorrenza a discapito di una delle due categorie professionali.

Fatta questa premessa, ci preme formulare delle osservazioni relative alla *ratio* del DDL 2858 ed, in conseguenza, delle proposte di riforma dell'articolato.



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

OSSERVAZIONI SULLA RATIO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Il disegno di legge, per come formulato, secondo la posizione del CoLAP necessita di modifiche e integrazioni.

Il tema sulle tariffe minime è stato già risolto con le liberalizzazioni, le cosiddette lenzuolate di Bersani (decreto Bersani-Visco del luglio 2006 Ddl 223/2006), e tornare a vecchi schemi e parametri non ci sembra risolutivo dei problemi che intenderebbe risolvere: certezza dei pagamenti e equità del compenso rispetto alla prestazione (maggiore capacità e forza contrattuale)

Ci appare utile ricordare come l'Antitrust abbia più volte evidenziato la piena efficacia delle norme che hanno liberalizzato il settore delle libere professioni, ma che risulta ancora ostacolata dalla permanenza di riferimenti normativi alla "adeguatezza" del compenso del professionista rispetto al "decoro professionale" e alla "importanza dell'opera".

Secondo l'AGCM (già nel 2012 quando si tentò di reintrodurre le tariffe professionali) le condotte dei professionisti o degli Ordini professionali, che si richiamino alle suddette norme, possono condurre di fatto ad una reintroduzione surrettizia delle tariffe di riferimento per le prestazioni professionali, vanificando la portata liberalizzatrice delle succitate misure normative. Inoltre, il riferimento all'adeguatezza della tariffa, oltre che estremamente generico, non è affatto necessario per garantire la qualità delle prestazioni, a fronte, peraltro, del potere in capo agli ordini professionali di indagare sulla corretta esecuzione della prestazione professionale nel suo complesso, secondo parametri qualitativi.

Quando si procedette con le abolizioni delle tariffe minime, si fece per allagare il mercato incentivando la competitività e tentando di non penalizzare i giovani. Alla stessa tariffa (perché spesso era quello il parametro) il mercato sceglie, perlopiù, il professionista più anziano, consolidato e noto; l'introduzione di un sistema di equo compenso ripristina quei paletti che per anni hanno immobilizzato le professioni italiane.

Anche allora c'era chi vedeva l'apertura delle parcelle "negoziabili" tra le parti e legate al risultato della prestazione come un deciso passo in avanti in tema di concorrenza nel nostro Paese, e chi invece come gli architetti e gli ingegneri in particolare, paventavano il rischio che l'abolizione dei minimi tariffari complicasse la valutazione delle offerte economiche nelle gare d'appalto e nelle gare di progettazione.

Questo problema paventabile si può risolvere, oggi, lavorando per la definizione di un equo compenso per tutti i rapporti professionali con la PA, che resta il committente più grande, più iniquo nelle tariffe e più insolvente.

La questione deve essere affrontata uniformemente sia per i professionisti ordinisti che per i professionisti associativi.

Proponiamo, per questo, come chiaramente ha espresso anche la Senatrice Parente nella relazione - di poter ragionare **sull'applicazione di un equo compenso limitatamente ai rapporti tra professionisti tutti e PA.**

Proponiamo che il tavolo tecnico di cui all'art.17 della legge 81/2017 (*Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo*) diventi la sede più opportuna per definire i parametri tra i ministeri e le istituzioni coinvolte e le forme aggregative rappresentanti le diverse professioni.



Per queste motivazioni proponiamo, pertanto, una revisione del ddl in oggetto nei termini seguenti :

- A) Eliminazione delle previsioni relative alle tariffe minime (anche se si chiamano equi compensi) sia per gli ordinisti che per i professionisti ai sensi della legge 4/2013 – perché non aiutano i giovani professionisti, perché sarebbero inapplicabili, e perché riconducono il lavoro autonomo nel modello di quello dipendente. Tra l'altro per le professioni ai sensi della legge 4/2013 sarebbe impossibile trovare l'organo che le fissa e quello che le controlla, rischiando di regolamentare quello che è libero contro ovviamente a tutti gli indirizzi europei.
- B) Introduzione dei parametri minimi fissi **limitatamente ai rapporti con la P.A, sia per i professionisti ordinisti che per i professionisti associativi**, eliminando laddove è possibile il minimo ribasso e le prestazioni gratuite.
- C) Apertura del tavolo di cui all'art.17 della legge 81/2017 (*Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo*) come sede di confronto e lavoro per la determinazione dei parametri. Il tavolo potrà lavorare in via congiunta tra i rappresentanti delle professioni regolamentate e associative per la definizione dei compensi nei rapporti professionali con la PA relativamente alle attività libere ancorché tipiche dei professionisti regolamentati. Ovvero il tavolo potrà prevedere delle commissioni:
- per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentati degli ordini e le Istituzioni
 - per la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni
 - per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le Istituzioni.

OSSERVAZIONI SULL'ARTICOLATO

Per le motivazioni sopra esposte , si propongono le seguenti modifiche al testo:

TITOLO DELLA LEGGE

Dopo le parole “*delle professioni regolamentate*” aggiungere “*e delle professioni ai sensi della legge 4/2013 nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”

ARTICOLO 1

Al comma 1 dopo le parole “*ordine o collegio professionale e*” aggiungere “*delle professioni ai sensi della legge 4/2013*”;



CoLAP

Coordinamento Libere Associazioni Professionali

Al comma 1 dopo le parole dopo “rapporti con” sostituire “il committente” con “la Pubblica Amministrazione”

ARTICOLO 2

Aggiungere al titolo dopo non equo : nei rapporti con la PA

Sostituire l'articolo 2 con il seguente

<<Articolo 2>>

1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista in favore della Pubblica Amministrazione ,committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge 4/2013, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2) viene istituito all'interno del tavolo di cui all'art.17 della legge del 22 maggio n.81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti ed Ministeri Interessati, l'AGCM, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Mise ai sensi della legge 4/2013.

Si dà delega al Ministero del Lavoro di emanare il regolamento attuativo del tavolo tenendo presente che il tavolo potrà prevedere delle commissioni:

- per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le Istituzioni*
- per la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni*
- per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professioni regolamentati composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le Istituzioni.*

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

ARTICOLO 3

Dopo la parola “del professionista” eliminare “iscritto all'ordine o al collegio professionale”